

Sede legale: ORTONA Via Giovanni XXIII, 188
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO
Sito web: www.tridipudi.it
mail: csanfilippo.presidente@tridipudi.it
pec: calogero.sanfilippo@pec.it
Cell. 333 4662430



Il Presidente

Al Ministro della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Alla Procura Generale della Repubblica
Presso la Corte Suprema di Cassazione
Segreteria Disciplinare
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

Al Consiglio Superiore della Magistratura
protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte di Appello di Milano
segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Monza
presidente.tribunale.monza@giustiziacert.it

p. c. Al Giudice di Pace di Monza
dott.ssa Angela Rosaria Epifani
gdp.monza@giustiziacert.it

Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Monza EPIFANI Angela Rosaria.

Lo scrivente dott. **Calogero Sanfilippo**, nato a Campofranco (CL) l'08.11.1934 e residente a Lecco, viale Dante Alighieri, 28, Delegato SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI e rappresentante legale degli utenti della strada, espone quanto segue.

PREMESSA

Lo scrivente, avendo avuto modo di presenziare ad una miriade di udienze davanti ai giudici di pace in tutto il territorio nazionale, ha una grande stima e considerazione di costoro, che splendono di luce propria per umanità, onestà, legalità, correttezza, cordialità e soprattutto empatia con i ricorrenti. Tuttavia le regole hanno sempre le eccezioni, sicché

anche i giudici onorari talvolta sbagliano a causa dell'insidia interpretativa che sottende il codice stradale. Quando, però, intervengono ignoranza, presunzione, arroganza e disinvoltura, frutto del delirio della funzione, non disgiunte da cattiveria e disonestà, allora, oltre al danno all'utente, si dissacra sia il codice che la procedura.

Invero, nella propria esperienza quindicennale solo quattro volte lo scrivente si è imbattuto in giudici di tal guisa, a carico dei quali non ha mancato, però, di presentare esposti agli organi competenti: due esposti a carico del Giudice di Pace di Fidenza (ora a Piacenza), **Maria Cristina Ferraresi**, un esposto a carico del Giudice di Pace di Trieste, **Stefania Bernieri Di Lucca**, sei esposti a carico del Giudice di Pace di Lecco, **Guido Alberto Bagalà** ed un esposto a carico del GdP di Como, **Barbara Capotosto**; esposti pubblicati nel sito web www.tridipudi.it dello scrivente e nel terzo capitolo del libro "*La legge è uguale per tutti ma per alcuni è più uguale*", di cui lo scrivente è autore ed editore, volume già spedito al Ministro della Giustizia, alla Segreteria Disciplinare della Procura Generale della Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura.

E, poiché al peggio non c'è fine, non poteva mancare il GdP di Monza, dott.ssa **Angela Rosaria Epifani**, anch'essa distintasi per "ignorantia legis", presunzione e disinvoltura.

IL FATTO

Il 28/01/2019 la Polizia Locale del Comune di Monza ha elevato verbale di infrazione n. 0860/W per violazione dell'art. 142, comma 9, Cds (velocità) con contestazione immediata a carico del Signor MALORNI Roberto (**doc. 1**).

I verbalizzanti hanno ritirato immediatamente la patente di guida per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione da uno a tre mesi e

- 1) in dispregio della sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 della Consulta e del decreto Minniti n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017, **hanno utilizzato una apparecchiatura obsoleta del 13/06/2011 senza averne effettuato mai la taratura annuale**, il che rende il verbale illegittimo;
- 2) in dispregio del prefato decreto Minniti, non hanno attestato nel verbale di contestazione la presenza della preventiva **segnalazione del dispositivo di controllo e rilevazione della velocità**, per cui tale segnalazione **non** è stata **effettuata**. Secondo quanto stabilito con la sentenza n. 5997, emessa dalla Corte di Cassazione il 14/03/2014, la norma **imperativa** disposta dall'art. 4 della Legge n. 168 del 2002, obbliga l'Amministrazione proprietaria della strada a dare idonea informazione, mediante la posa di cartelli stradali, della presenza dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità;

3) hanno ritirato al ricorrente la patente Cat. B n. **U1J661825N** intestata a Malorni Roberto (**doc. 2**) e hanno trascritto nel verbale così come in tutti gli atti conseguenti, persino nella lettera di trasmissione del prefato documento alla Prefettura (**doc. 3**), la patente di Malorni Roberto ma con il n. **U1Y715209Y** di altro soggetto malcapitato.

4) hanno compilato il verbale di contestazione con grafia a tratti così illeggibile tanto che la responsabile dell'ufficio, Istr. Paola Posenato, ha scritto nella lettera alla Prefettura (**cf. doc. 3**) che la violazione è stata accertata il "**25.01 c.m.**" anziché il **28** gennaio 2019.

Nel caso di specie gli agenti verbalizzanti, peraltro ignoti a causa della pessima grafia dell'estensore del verbale, avevano sbagliato nella maniera più grossolana e macroscopica e avevano redatto un verbale palesemente illegittimo che faceva acqua da tutte le parti, rivelandosi due dilettanti allo sbaraglio, per cui lo scrivente, su mandato del presunto trasgressore, in data 08/02/2019 tempestivamente presentava ricorso a firma dello stesso (**doc. 4**) evidenziandone le illegittimità di cui ai punti **1**) e **2**); e poiché la sanzione accessoria della sospensione della patente, applicata illegittimamente, provocava gravissimi danni al presunto trasgressore, stanti il "*fumus boni iuris*", il "*periculum in mora*" e la sussistente "*irreparabilità*" del danno in caso di accoglimento del gravame, il ricorrente ha chiesto la sospensione del verbale con decreto pronunciato fuori udienza, inaudita parte resistente, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 01-09-2011, n. 150, che al 2° comma sancisce: "*in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza*".

Il ricorso purtroppo è stato assegnato alla GdP ignorante, dott.ssa **Angela Rosaria Epifani**, apparentemente docile ed empatica, la quale, tuttavia, attesa la propria "*ignorantia legis*" (il codice della strada è pieno di insidie), anziché decretare la sospensiva del provvedimento impugnato, ha fissato l'udienza al 12 giugno 2019 con "**rigetto**" della sospensione del provvedimento medesimo (**doc. 5**).

Lo scrivente, notevolmente sorpreso, non senza rammarico e disappunto, ha inviato via PEC al Giudice adito una reiterazione di istanza (**doc. 6**), evidenziando ancor meglio e più approfonditamente il grave danno che la privazione della patente arrecava all'attività lavorativa del ricorrente, ma la GdP ignorante, nel delirio della propria funzione, ormai in preda ad una presa di posizione che doveva mantenere (è umano anche se disonesto), non ha ritenuto provate le problematiche lavorative e familiari del ricorrente e ha rigettato per la seconda volta l'istanza, confermando il provvedimento emesso l'11/02/2019 (**doc. 7**).

Poiché lo scrivente odia l'ingiustizia e la disonestà mentale di chi la esercita, ha inviato via PEC una seconda reiterazione (**doc. 8**), per rinfrescare le idee alla GdP ignorante, evidenziando alla stessa che il ricorrente, a fronte del minimo edittale di un mese, era privato della patente già da 21 giorni, e con l'ultimatum di provvedere entro le ore 12,00 odierne, ma costei, ormai nel pallone, ignominiosamente non ha dato segni di riscontro, rendendo omaggio vieppiù alla propria "ignorantia legis".

I fatti sopra esposti sono di una gravità eccezionale; l'art. 1 del D.Lgs. 23.02.2006 recita: "*il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza ed equilibrio, deve rispettare la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni e il comma 3 prevede che la violazione dello stesso articolo costituisce illecito disciplinare*". Nella vicenda di cui è causa ci troviamo di fronte ad un Giudice di Pace che adotta provvedimenti abnormi al di fuori dello schema processuale, sulla base di errori macroscopici di grave e inescusabile negligenza, sanzionabili in via disciplinare perché aventi per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere nell'esercizio della sua funzione (Cass. Sez. Unite n. 20730/09).

Ben venga la proposta di legge del Ministro Bongiorno secondo la quale "*i magistrati dovrebbero essere sottoposti ad accurati **test psicologici**, volti a stabilire se l'aspirante giudice possiede o meno l'empatia, la responsabilità e la stabilità mentale per coprire il ruolo*" (ipse dixit).

In ordine agli esposti citati in premessa il Ministro della Giustizia è stato silente mentre il CSM e il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano hanno archiviato perché "*nei fatti contestati dall'esponente non sembravano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione*".

Nel caso di specie, invece, poiché il provvedimento del Giudice Epifani *non è impugnabile*, e, quindi, non si tratta di censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione, lo scrivente

CHIEDE

che vengano adottati a carico del Giudice di Pace di Monza, dr.ssa Angela Rosaria Epifani, i provvedimenti disciplinari adeguati, onde scongiurare che altri utenti possano subire ingiustizie di tal guisa.

Con riserva di ricusazione del prefato Giudice ai sensi dell'art. 52 cpc, ove lo stesso non dovesse ravvisare l'opportunità di astenersi ai sensi dell'art. 51, punto 3) cpc.

In attesa di conoscere i provvedimenti adottati, l'esponente ringrazia e porge doverosi ossequi.

Produce:

- 1) verbale della Polizia Locale di Monza del 28/01/2019 n. 0860/W;
- 2) copia patente n. **U1J661825N** ritirata al ricorrente e allo stesso intestata;
- 3) lettera di trasmissione alla Prefettura con il numero di patente di altro soggetto e con la data del verbale "**25.01 c.m.**" anziché **28/01/2019**;
- 4) ricorso proposto da Malorni Roberto;
- 5) fissazione di udienza con rigetto della sospensione del provvedimento impugnato;
- 6) reiterazione di istanza di sospensione cautelare ex art. 5 D. Lgs. 150/2011;
- 7) copia secondo rigetto con conferma del primo rigetto;
- 8) ulteriore reiterazione di istanza di sospensione cautelare più argomentata.

Lecco, 18 febbraio 2019.

**IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)**

